

NOTA INFORMATIVA MOSTRE E FIERE

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'Ufficio competente in cui l'impresa può prendere visione degli atti o trarne copia è la Camera di commercio competente per territorio;

Responsabile del procedimento:

CCIAA DI GORIZIA	Sig. ANTONIO LUISA
CCIAA DI PORDENONE	Dr.ssa CINZIA PIVA
CCIAA DI TRIESTE	Dott. FRANCO ROTA
CCIAA DI UDINE	Dott. SILVIO SANTI

Responsabile dell'istruttoria:

CCIAA DI GORIZIA	Sig.ra MARILENA PIZZAMIGLIO	Tel. 0481-384223	marilena.pizzamiglio@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	Rag. FRANCESCA ZANIN	Tel. 0434-381252 Fax 0434-209057	agevolazioni@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	Dott. PAOLO MARCHESE Dr.ssa GRAZIA GIUGOVAZ	Tel. 040-6701404 Tel. 040-6701220	marchese@aries.ts.camcom.it giugovaz@aries.ts.camcom.it
CCIAA DI UDINE	Dott. ANSELMO BERTOSSI Dr.ssa MICHELA MINGONE	Tel. 0432-273522 Tel. 0432-273542	sviluppoimprese@ud.camcom.it

il titolare del **trattamento dei dati** è la Camera di commercio competente per territorio ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale.

TERMINI

Il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo è di 30 giorni dalla presentazione della stessa;

Il termine per la concessione dell'incentivo è di 90 giorni dal ricevimento della domanda;

Il termine per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è di 12 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del suddetto termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

DIVIETI

Divieto di cumulo - Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 del regolamento.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Avvio dell'iniziativa - Le imprese artigiane presentano la domanda per accedere all'incentivo prima dell'avvio dell'iniziativa cui la stessa si riferisce, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende la data di iscrizione alla manifestazione fieristica.

Variazioni - I beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Sicurezza sul lavoro - In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del regolamento;
- b) nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3 del regolamento, il richiedente non abbia ancora ottenuto l'iscrizione all'A.I.A. al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- c) nel caso previsto dall'articolo 13, comma 11 bis della legge regionale 12/2002, l'impresa artigiana svolgente attività stagionale non sia iscritta all'A.I.A. al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- d) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del regolamento, decorra inutilmente;
- e) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- f) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- h) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione obbligatoriamente da richiedere prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO (CE) 69/2001 – AIUTI “DE MINIMIS”

Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis» il soggetto richiedente l'incentivo allega alla domanda di incentivo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante, in termini sintetici, il mancato superamento ovvero il superamento del limite di 100.000 euro nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda medesima. Nel caso di superamento l'ammontare dell'incentivo è ammissibile ma ridotto fino al raggiungimento del limite massimo di 100.000 euro.

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)

Ai fini del riscontro del rispetto dei parametri dimensionali relativi alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), le imprese richiedenti l'incentivo devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello disponibile presso le Camere di commercio e approvato ai sensi dell'articolo 12 del decreto presidenziale attuativo della D.G.R. 23 dicembre 2005 n.3363.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Le Camere di commercio sono autorizzate:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.